

CITTÀ DI BIELLA



ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 087 DEL 03 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: TRASPORTI – APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DEL CONSORZIO DENOMINATO “AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE” AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2000 S.M.I.

L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di novembre alle ore 17,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 26 consiglieri e assenti n. 06.

AZAOUI Fatima		MANFRINATO Anna	
BARRASSO Pietro		MARTON Gianluca	
BRESCIANI Riccardo		MENEGON Francesca	
BUSCAGLIA Antonella		MERLO Fabrizio	
COGOTTI Greta		MOSCAROLA Giacomo	
D’ANGELO Claudia		PARAGGIO Amedeo	Assente
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea		POSSEMATO Benito	
FARACI Giuseppe		RAISE Dorianò	
FOGLIO BONDA Andrea		RAMELLA GAL Antonio	
FURIA Paolo	Assente	RASOLO Giuseppe	
GAGGINO Massimiliano	Assente	RINALDI Giovanni	Assente
GALUPPI Paolo		RIZZO Paolo	
GENTILE Donato	Assente	ROBAZZA Paolo	
IACOBELLI Cinzia		ROSSO Simone	
LEONE Sergio		SACCA’ Antonio	
MAIO Federico	Assente	ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

TRASPORTI – APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DEL CONSORZIO DENOMINATO “AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE” AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 1/2000 S.M.I.

Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto.

Intervengono l’Assessore sig. La Malfa, e i Consiglieri sigg.ri: Buscaglia, Moscarola, Rasolo, Ramella Gal, Galuppi.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
(in seduta pubblica)

Premesso che:

- il Decreto Legislativo n. 422/1997 “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale” delega alle regioni il compito di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;
- nell’esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
 - definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali;
 - redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo conto della programmazione degli enti locali;
- il medesimo provvedimento legislativo definisce i “servizi minimi” come quelli qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini ed i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni, ed individuati tenendo conto dell’integrazione tra le reti di trasporto, del pendolarismo scolastico e lavorativo, della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali, delle esigenze di riduzione della congestione e dell’inquinamento;
- la legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 delega alle province le funzioni di programmazione operativa e di amministrazione del servizio regionale di trasporto pubblico su gomma, l’individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti nonché l’indirizzo e la promozione dell’integrazione dei servizi urbani con quelli provinciali;
- la legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1 delega ai comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti le funzioni relative alle reti e servizi urbani di linea, nell’ambito del comune o della conurbazione, comprensivi delle reti e dei servizi su gomma, fluviali, ed impianti fissi;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 021 del 19.03.2013 è stato formulato atto di indirizzo per la predisposizione degli atti amministrativi e tecnici necessari all'integrazione del servizio di trasporto pubblico urbano con il servizio di trasporto pubblico extraurbano di competenza della Provincia di Biella, ivi inclusa la stipula di opportuni accordi tra il Comune di Biella, la Provincia di Biella e la Regione Piemonte che disciplinino gli aspetti amministrativi ed economici;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 097 del 25.03.2014 è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Biella e Provincia di Biella per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico su gomma;
- con Determinazione dirigenziale n. 185 del 09.09.2014 è stata approvata la convenzione ed il disciplinare tecnico 2013/2014 tra Comune di Biella e Provincia di Biella per l'esercizio integrato dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, formalmente stipulata in data 12.09.2014;
- con Determinazione dirigenziale n. 204 del 20.07.2015 è stato approvato il disciplinare tecnico relativo all'anno 2015 tra Comune di Biella e Provincia di Biella per l'esercizio integrato dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, formale sottoscritto tra le parti in data 22.07.2015;

Considerato inoltre che:

- la Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), così come modificata dalla Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 1 e dalla Legge Regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015), all'art. 8, prevede, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità, l'estensione a tutto il territorio regionale dell'ambito di operatività dell'Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale, ridenominata "Agenzia della mobilità piemontese", quale ente pubblico di interesse regionale che mantiene la forma di consorzio per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale;
- l'art. 8, comma 5 della L.R. 1/2000 s.m.i. stabilisce che "la convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario";
- in attuazione all'art. 8, comma 5 bis della L.R. 1/2000 s.m.i., la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 42-1585 del 15.06.2015, ha adottato lo Statuto dell'Agenzia della Mobilità Piemontese;

Atteso che:

- in sede di Assemblea dell'Agenzia, tenutasi in data 23.07.2015, sono state apportate alcune modifiche al testo dello Statuto adottato dalla Regione e contestualmente è stato approvato il testo della Convenzione costitutiva dell'Agenzia della Mobilità Piemontese;
- con accordo sottoscritto in data 08.09.2015, il Presidente della Regione Piemonte e il Vicepresidente dell'Unione delle Province Piemontesi, al fine di meglio armonizzare l'impianto dello Statuto e della Convenzione con le funzioni riconosciute dalle vigenti norme alle Province, hanno convenuto, terminato l'iter di approvazione dello Statuto così come attualmente formulato da parte degli Enti soggetti di delega, di sottoporre ulteriori

modifiche per approvazione alla nuova Assemblea dell' Agenzia della Mobilità Piemontese nella prima seduta utile;

Considerato che anche gli Enti soggetti di delega devono aderire all' Agenzia della Mobilità Piemontese con l' approvazione dello Statuto e della Convenzione, nonché stipulare apposite convenzioni per il trasferimento alla medesima dei contratti di servizio in essere;

Preso atto che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-1164 del 09/03/2015, è stato previsto che le quote di partecipazione per ogni bacino territoriale sono definite sulla base di criteri proporzionati in misura prioritaria alla dimensione demografica e all' estensione territoriale;

Verificato che la quota di partecipazione al fondo di dotazione dell' Agenzia della Mobilità Piemontese da parte del Comune di Biella risulterebbe pari a Euro 8.780,91;

Visto l' art. 7 della Convenzione di cui al presente provvedimento, che al punto 1 prevede che le quote di partecipazione al fondo consortile che non siano versate dagli Enti all' atto dell' adesione sono poste a carico della Regione Piemonte;

Dato atto che, pertanto, l' esigibilità della quota a carico del Comune di Biella sarà differita all' esercizio 2016;

Vista la D.G.R. 14 settembre 2015 n. 32-2101 con la quale la Regione Piemonte ha approvato lo Statuto e la convenzione istitutiva dell' Agenzia della Mobilità Piemontese;

Sentito il parere della Commissione Consigliare competente in data 26.10.2015;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell' art. 42 comma 2 lettere c) ed e) del D. Lgs. 267/2000 e smi;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 20 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Gruppo Misto), contrari n. 03 (Lega Nord, Fratelli d' Italia, Movimento 5 Stelle), astenuti n. 04 (Forza Italia, Buongiorno Biella, Dino Gentile Sindaco), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Buscaglia, Faraci, Possemato

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo Statuto del Consorzio denominato "Agenzia della Mobilità Piemontese" ai sensi e per gli effetti dell' art. 8 della L. R. n. 1/2000 s.m.i., allegato sub 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
 2. di dare atto che l' approvazione dello Statuto comporta l' adesione al Consorzio "Agenzia della Mobilità Piemontese" e che la relativa spesa pari ad Euro 8.780,91 troverà allocazione al Cap. 103100227200/0 del Bilancio 2016;
 3. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di Convenzione costitutiva dell' Agenzia della Mobilità Piemontese, allegato sub 2) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
-